

Data	Categoria armi			Caricatori
	A6	A7	A8	Capienza superiore a quella prevista (10 armi lunghe – 20 armi corte)
Fino al 12 giugno 2017 (vecchia normativa).	Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia prima del 14 settembre 2018 (si possono detenere, anche se non si è tiratore sportivo; si possono cedere solo a tiratori iscritti a federazioni, sezioni o associazioni sportive di tiro a segno o a chi è in possesso della nuova licenza di collezione).	Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia prima del 14 settembre 2018 (si possono detenere, anche se non si è tiratore sportivo; si possono cedere solo a tiratori iscritti a federazioni, sezioni o associazioni sportive di tiro a segno o a chi è in possesso della nuova licenza di collezione).	Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia prima del 14 settembre 2018 (si possono detenere senza ulteriori variazioni; possono essere cedute, trasferite, versate o ereditate: in questo caso si seguono le norme previste per le armi da guerra ma rimangono armi comuni da sparo ai fini delle sanzioni penali).	Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia prima del 14 settembre 2018 (vi era obbligo di denuncia per chi deteneva caricatori con capienza superiore a 5, per armi lunghe, e 15, per armi corte) Ora i caricatori con i nuovi limiti si possono detenere, anche se non si è tiratore sportivo; si possono cedere solo a tiratori iscritti a federazioni, sezioni o associazioni sportive di tiro a segno o a chi è in possesso della nuova licenza di collezione.
Periodo intercorrente tra il 13 giugno 2017 e il 13 settembre 2018 (entrata in vigore della direttiva (UE) 853/2017).	Se diverso dal tiratore iscritto a federazioni, sezioni o associazioni sportive di tiro a segno, si doveva uniformare alla nuova normativa entro il 31 dicembre 2018 (è possibile continuare a detenere le armi richiedendo la nuova licenza di collezione).	Se diverso dal tiratore iscritto a federazioni, sezioni o associazioni sportive di tiro a segno, si doveva uniformare alla nuova normativa entro il 31 dicembre 2018 (è possibile continuare a detenere le armi richiedendo la nuova licenza di collezione).	Tutti dovevano uniformarsi alla nuova normativa entro il 31 dicembre 2018 (è possibile continuare a detenere le armi richiedendo la nuova licenza di collezione).	Come sopra.
A partire dal 14 settembre 2018 (entrata in vigore del d.lgs. 2018/104).	Possono essere acquistate e detenute solo da tiratori iscritti a federazioni, sezioni o associazioni sportive di tiro a segno (chi non è tiratore sportivo e vuole acquistarle e detenerle deve munirsi della nuova licenza da collezione). Si applicano le disposizioni dell'art. 31 TULPS (licenza del questore). Ai fini della legge penale, sono considerate armi comuni da sparo.	Possono essere acquistate e detenute solo da tiratori iscritti a federazioni, sezioni o associazioni sportive di tiro a segno (chi non è tiratore sportivo e vuole acquistarle e detenerle deve munirsi della nuova licenza da collezione). Si applicano le disposizioni dell'art. 31 TULPS (licenza del questore). Ai fini della legge penale, sono considerate armi comuni da sparo.	È possibile acquisire e detenere le armi soltanto avendo eccezionalmente ottenuto la nuova licenza di collezione. Possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione ad enti pubblici, ai soggetti muniti della licenza per la fabbricazione di armi, o per cessione a enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono è tenuto a farne denuncia e chiedere la nuova licenza di collezione. Si applicano le disposizioni dell'art. 31 TULPS (licenza del questore). Ai fini della legge penale, sono considerate armi comuni da sparo.	Possono essere acquistati e detenuti solo da tiratori iscritti a federazioni, sezioni o associazioni sportive di tiro a segno o da chi è in possesso della nuova licenza di collezione. Devono essere denunciati.

N.B. Il tiratore, in possesso di licenza di porto d'armi per il tiro a volo in corso di validità e detentore di armi A6 e A7 classificate sportive, iscritto a federazioni, sezioni o associazioni sportive di tiro a segno può trasportarle e utilizzarle presso poligoni o campi di tiro autorizzati. Il collezionista, previo avviso di trasporto, può effettuare prove di funzionamento, per ciascuna arma, con cadenza non inferiore a 6 mesi, con possibilità di sparare un numero di colpi non superiore a 62.